

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI GRUPPI CONSILIARI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, come previsto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 8 del regolamento del Consiglio comunale, l'uso di strutture, attrezzature e personale, nonché la gestione del fondo assegnato ai gruppi consiliari.

ART. 2 - STRUTTURE, ATTREZZATURE E PERSONALE

1. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali e di attrezzature idonei al loro funzionamento. Possono essere assegnate strutture comuni per il funzionamento di Gruppi minori.
2. I mobili, le apparecchiature e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in apposito inventario a cura del Servizio Economato su comunicazione del Dirigente Servizio Segreteria ed Organi Istituzionali e sono dati in carico, con verbale, al Presidente del gruppo che ne diventa consegnatario responsabile.
3. L'Amministrazione provvede direttamente a fornire il materiale di cancelleria e al pagamento delle spese di illuminazione, di riscaldamento e delle telefonate. Provvede inoltre a mettere a disposizione, durante l'orario di ufficio, un supporto di segreteria comune a tutti i gruppi.

ART. 3 - FONDI: ASSEGNAZIONE

1. E' istituito a bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari.
2. A ciascun Gruppo è assegnato un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed utilizzabile secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Tali risorse sono attribuite a ciascun Gruppo consiliare, sulla base di una quota uguale per ogni Gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza, con apposita deliberazione di indirizzo adottata a seguito del rinnovo del Consiglio comunale sulla base di una proposta del Presidente del Consiglio Comunale concordata in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Eventuali modifiche potranno essere approvate, con la medesima procedura, in sede di approvazione del bilancio.
4. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza numerica dei Gruppi, si provvede, con effetto dall'anno successivo a quello della variazione, alla rideterminazione proporzionale del fondo ed ai dovuti conguagli.
5. Nell'anno in cui si provvede al rinnovo del Consiglio comunale l'assegnazione è disposta in maniera proporzionale.

6. Alla liquidazione dei fondi si provvede annualmente, entro il mese successivo alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione dirigenziale.
7. L'importo viene erogato al Presidente del Gruppo consiliare (o suo delegato) il quale è automaticamente nominato Agente contabile ed è responsabile della gestione del fondo.

ART. 4 - FONDI: MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il fondo assegnato ai Gruppi, determinato con le modalità di cui all'articolo precedente, è utilizzato per le seguenti spese purché connesse con l'espletamento del mandato amministrativo e attinenti ai fini istituzionali del Comune:
 - a) spese tipografiche, editoriali e di pubblicazione relative ad attività del gruppo, escludendo ogni forma di pubblicità generica di partito,
 - b) acquisto libri, riviste, giornali e materiale informativo, anche in versione informatica, di interesse per l'amministratore pubblico,
 - c) spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal gruppo, acquisto spazi sui media, spese di affissione,
 - d) affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo, promossi dal Gruppo, qualora non siano disponibili sale nel Palazzo comunale,
 - e) spese per corrispondenza,
 - f) spese per acquisto schede telefoniche,
 - g) necrologi con riferimento a decessi di autorità e di persone che siano state, in vario modo, partecipi alla vita del Comune e di quella delle altre realtà locali,
 - h) rimborso spese di viaggio e soggiorno a componenti del gruppo partecipanti a dichiarate iniziative organizzate dal gruppo stesso,
 - i) attrezzature varie in aggiunta alla dotazione iniziale (strumenti informatici, cellulari, palmari, complementi di arredo, ...).
2. I beni durevoli di cui alla lettera i) acquistati con i fondi assegnati al gruppo devono essere, con contestuale fornitura delle caratteristiche tecniche, immediatamente inventariati a cura dell'ufficio Economato e restano di proprietà del Comune.
3. Al termine della legislatura i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari ed i beni durevoli eventualmente acquistati con i fondi sono restituiti all'Amministrazione con apposito verbale firmato congiuntamente dal dirigente Servizio segreteria ed Organi Istituzionali e dal Presidente di gruppo.

ART. 5 -FONDI: RENDICONTAZIONE

1. Al Presidente del gruppo (o suo delegato) viene consegnato un registro vidimato da utilizzare per la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati con i fondi assegnati. Per ogni voce di spesa dovrà essere indicata la data, l'oggetto e l'importo. Esso costituisce il rendiconto.
2. Le spese devono essere documentate con fatture e note intestate al "Comune di Ancona – Gruppo consiliare..... - C.F.: 00351040423", ovvero per le

minute spese che non superino € 55 è accettato, quale documentazione, lo scontrino fiscale purché da esso si rilevi l'oggetto della spesa; in caso contrario il Presidente del gruppo (o suo delegato) è tenuto ad annotare su di esso il dato mancante.

4. Il Presidente del gruppo consiliare (o suo delegato) è tenuto a dichiarare in calce al rendiconto annuale o di cessazione, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi al presente regolamento.
5. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del Presidente del gruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto è depositato entro trenta giorni dalla cessazione stessa. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, è depositato entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
6. Nel caso di mancata presentazione nei termini previsti o di irregolarità del rendiconto l'Ufficio di Presidenza, su comunicazione dei Revisori, assegna un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento del fondo dell'anno successivo.
7. Nel caso di mancata presentazione nei termini o di irregolarità del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto dei gruppi consiliari cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei fondi assegnati e non documentati.
8. Le eventuali somme non utilizzate risultanti dal rendiconto annuale o da quello di cessazione devono essere restituite con versamento alla tesoreria comunale entro 10 giorni dalla comunicazione.

ART. 6 - PUBBLICITA' DELLA RENDICONTAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente.
-